



**Istituto Comprensivo Statale
ad Indirizzo Musicale
"D. Cimarosa IV Circolo"**

Via P. Rivero, 27 - 81031 AVERSA (CE) –
Tel. 0815039947 - Fax 0815039947
C.F. 81000830612 - e-mail ceic84500l@istruzione.it
sitoweb:cimarosaaversa.it

prot. n° 5618-A55

Aversa, 20/10/2016

**ATTI/ALBO
Al Personale Docente e ATA**

OGGETTO: Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Informazione a tutto il personale sul piano di emergenza e di evacuazione.

In riferimento alle prossime prove di evacuazione che si terranno, ed alla presenza all'interno dei luoghi di lavoro di nuovi soggetti, allo scopo di informare questi ultimi e di confermare quanto già espresso negli incontri informativi degli anni precedenti, si riportano le procedure e le norme comportamentali in essere presso l'istituzione scolastica per gestire eventuali emergenze. Le informazioni di seguito evidenziate dovranno essere poste a conoscenza di tutti gli alunni dal proprio docente, in particolar modo per gli ultimi arrivati, secondo le modalità didattiche che ciascun docente riterrà opportuno. Prendendo visione delle planimetrie affisse nei corridoi e della segnaletica di esodo (segnaletica di colore bianco-verde) ciascun docente informerà, da subito, i propri alunni circa le norme comportamentali a cui attenersi ed il percorso da intraprendere in caso di evacuazione dell'edificio, dalla propria classe fino al previsto punto di raccolta esterno. Si invitano pertanto tutti gli insegnanti a provvedere da subito e con cadenza trimestrale, ad effettuare esercitazioni singole di evacuazione con la propria classe allo scopo di rendere edotti gli alunni dei percorsi di esodo da seguire a partire dalla propria aula e dai principali luoghi comuni, in modo da ottimizzare i tempi e le procedure in situazioni di emergenza reali. All'insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi

lo ha rilevato deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente) per la sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter affrontare il pericolo (es. incendio) si dovrà informare immediatamente gli Incaricati della gestione dell’Emergenza ed i Responsabili del Piano di Emergenza che, valutata l’entità del pericolo, decideranno eventualmente di emanare l’ordine di evacuazione dell’edificio in caso di pericolo grave ed immediato. Gli elenchi del personale a cui occorrerà rivolgersi sono affissi nei corridoi di ciascun piano dell’edificio e nelle aree comuni. In caso di terremoto, tutti gli allievi dovranno proteggersi sotto il proprio banco per tutta la durata della scossa. L’inizio emergenza e quindi dell’evacuazione è contraddistinto dall’allarme acustico diffuso in tutto l’edificio con suono intermittente della campanella o in alternativa della tromba a pressione. All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente all’interno dell’edificio scolastico dovrà comportarsi come segue: Gli addetti all’emergenza richiederanno telefonicamente il soccorso degli Enti che verranno loro segnalati dal Coordinatore dell’Emergenza (es. 115 per i VVF, 118 per emergenza sanitaria). Gli addetti all’emergenza, per il proprio reparto, provvederanno a: se del caso, disattivare l’interruttore elettrico e interrompere l’alimentazione idrica e gas; o impedire l’accesso ai percorsi non previsti dal piano di emergenza. Il docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze, avviandosi verso la porta di uscita dell’aula per coordinare le fasi dell’evacuazione. Lo studente designato in qualità di apri fila (l’allievo più vicino alla porta) inizia ad uscire dall’aula seguito da tutti gli altri studenti e così via fino all’uscita dello studente chiudi fila (l’allievo più lontano alla porta), il quale provvede a chiudere la porta, indicando in tal modo l’uscita di tutti gli studenti dall’aula. Ricordarsi di rispettare le precedenze disposte nei protocolli di evacuazione (dalla classe più vicina alla porta di emergenza, ovvero alla scala, a quella più lontana). I disabili saranno accompagnati da propri assistenti o dal proprio insegnante di sostegno direttamente al punto di raccolta, seguendo un percorso parallelo alla fila delle classi, al fine di evitare di ridurre la velocità di percorrenza complessiva delle classi. Gli allievi che si trovano in bagno non torneranno in aula, ma si accoderanno alla prima classe che gli sfila davanti e, giunti al punto di raccolta, informeranno della

loro presenza il professore della classe seguita. L'uscita dalle scale interne deve avvenire lungo la parete in caso di terremoto. In caso di altra emergenza o durante le prove, l'uscita deve avvenire in fila indiana reggendosi al corrimano della scala. Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta previsto dalle planimetrie affisse nella scuola ; raggiunta tale area il docente di ogni classe provvederà a fare l'appello e compilerà il modulo prestampato riposto nei registri, di seguito allegato (**a tale proposito si invitano i docenti a verificarne la presenza**) che consegnerà al responsabile dell'area di raccolta. Gli addetti all'evacuazione monitoreranno il piano di competenza all'uscita delle scolaresche seguendo questo ordine: aule con le porte aperte, locali igienici, aule speciali, aule con le porte chiuse. Il responsabile dell'area di raccolta esterno, ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti, verificherà l'esito totale dell'evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, egli attiverà le squadre di soccorso esterne per iniziare la ricerca dei dispersi. Si ritorna in aula alla comunicazione da parte del responsabile del Piano di Emergenza della fine emergenza.

Il R.S.P.P.

Arch. Donatello Diana



Il Dirigente Scolastico

Prof. Mario Autore



**Istituto Comprensivo Statale
ad Indirizzo Musicale
"D. Cimarosa IV Circolo"**
Via P. Rivero, 27 - 81031 AVERSA (CE) –
Tel. 0815039947 - Fax 0815039947
C.F. 81000830612 - e-mail ceic84500l@istruzione.it
sitoweb:cimarosaaversa.it

prot. n° 5627-A55

Aversa, 20/10/2016

ATTI/ALBO
Al Personale Docente e ATA

**OGGETTO: *Informazione sui rischi e sulla sicurezza nella scuola.
D.L.vo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.***

Ai sensi del D. Lgs.vo 81/08, si comunica alle signorie in epigrafe che l'attività ordinaria che si svolge nella scuola in generale, se eseguita con normale diligenza non comporta rischi particolari per la sicurezza degli operatori e degli allievi. Condizione essenziale per mantenere un buon livello di sicurezza è l'uso corretto e prudente delle strutture, delle suppellettili e degli impianti, nel rispetto della segnaletica e della cartellonistica esposta.

A ciò sono invitati gli utenti del servizio scolastico, mentre il personale docente e non incaricato vigilerà al fine di rendere effettivo quello di cui sopra, in ordine ai rischi derivanti dalle attività espresse..

1. **La prevenzione del rischio incendio:** Speciale attenzione deve essere prestata alla prevenzione del rischio incendio, evento non frequente nella scuola, ma potenzialmente catastrofico. Per tale motivo è fatto obbligo a tutti di rispettare il divieto di fumo segnalato da appositi cartelli; E' fatto divieto a tutti di utilizzare apparecchi elettrici, se non quelli ad uso ufficio e didattico, rispettando le prescritte modalità d'uso; E' vietato l'uso di fiamme libere; E' vietato gettare mozziconi accesi, fiammiferi o altro materiale incandescente nei cestini dei rifiuti, sul pavimento e in prossimità degli arredi interni; E' vietato

fare uso improprio degli interruttori e delle prese della corrente elettrica o di collegarvi apparecchi elettrici personali di qualsiasi natura; E' vietato accumulare rifiuti o altro materiale combustibile nei ripostigli e nei locali di sgombero; E' vietato ingombrare con suppellettili o altri ostacoli le vie di fuga per l'evacuazione rapida degli ambienti di lavoro, nonché è vietato bloccare l'apertura delle uscite di emergenza.

2. Rischi particolari del personale non docente:

- Altri rischi specifici sono connessi con alcune attività che rientrano nelle mansioni del personale non docente, come l'uso di macchine elettriche da ufficio, fotocopiatrici, attrezzature e prodotti per le pulizie. Il personale addetto deve rispettare le istruzioni del fabbricante e le norme della buona tecnica, attivare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale, segnalare ogni eventuale anomalia di funzionamento. L'uso e la conservazione dei prodotti pericolosi, debbono avvenire nel rispetto della normativa di sicurezza specifica e delle disposizioni di servizio.

3. Il lavoro ai videoterminali: Per evitare o ridurre i disturbi scheletrici o muscolari, in caso di prolungato uso dei VDT, è consigliabile:

- Tenere la sedia ad un'altezza inferiore di qualche cm alla distanza che corre tra il pavimento e la parte posteriore del ginocchio, con gamba piegata a 90°;
- Tenere il piano di lavoro ad un'altezza tale che, poggiandovi gli avambracci, l'angolazione dei gomiti non sia inferiore a 90°;
- Tenere il bordo superiore dello schermo ad un livello leggermente inferiore a quello degli occhi;
- Variare spesso la posizione del corpo;
- Evitare di tenere il corpo inclinato in avanti o indietro;
- Tenere la tastiera in linea con lo schermo.

Il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti per ogni due ore di applicazione continuativa ai VDT.

Il R.S.P.P.

Arch. Donatello Diana



Il Dirigente Scolastico

Prof. Mario Autore

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Autore".



**Istituto Comprensivo Statale
ad Indirizzo Musicale
"D. Cimarosa IV Circolo"**

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) –
Tel. 0815039947 - Fax 0815039947

C.F. 81000830612 - e-mail ceic84500l@istruzione.it sitoweb:cimarosaaversa.it

prot. n° 5613-A55

Aversa, 20/10/2016

A tutti i genitori;
Tramite affissione all'Albo;
A Tutti i Docenti;
AI R.S.P.P.;
All' R.L.S.;
Sul sito WEB;
Agli Atti;

**Oggetto: Indicazioni Comportamentali in materia di Sicurezza per l'Anno Scolastico
2016 / 2017. Nota Informativa sulla Sicurezza.**

Con questa nota si informano le S.V. che la nostra Istituzione Scolastica lavora per "l'informazione e la Prevenzione" sulla Sicurezza degli alunni, i cui contenuti sono riportati nel POF. Con questo la scuola intende ridurre i fattori di rischio derivanti dalla frequenza scolastica e promuovere la cultura della prevenzione anche nei tempi / spazi extra scolastici. Per il successo dell'iniziativa è tuttavia indispensabile la collaborazione dei genitori.

Per questo chiediamo l'osservanza delle raccomandazioni di seguito elencate:

1. Rispetto degli orari di ingresso e termine delle lezioni giornaliere; si rammenta che in assenza di specifica autorizzazione, al di fuori degli orari delle lezioni, è vietata la permanenza degli alunni non accompagnati dai genitori nelle aree esterne di pertinenza della scuola nonché nei locali scolastici. In particolare si ricorda la necessità del rispetto dell'orario di ingresso presso i locali scolastici (una generalizzata inosservanza di tali orari potrebbe provocare rischi per gli alunni in ordine alla vigilanza ed alla sicurezza). L'ingresso nei locali scolastici prima delle ore 8.00 è eccezionalmente consentito agli alunni che usufruiscono del servizio trasporti.
2. Al momento dell'uscita gli alunni devono essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegate (vedi Circolare uscita alunni).
3. La norma del precedente punto si applica anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione.

- 4. Ove si giunga in automobile nell'area prossima o appartenente alle pertinenze scolastiche:**
- procedere sempre a passo d'uomo;**
 - eseguire manovre di retromarcia solo dopo aver accuratamente verificato l'assenza di persone nel raggio di azione del veicolo;**
 - dare sempre la precedenza ai pedoni;**
 - evitare di parcheggiare:**
 - a. nelle vicinanze degli ingressi / uscite;**
 - b. sui percorsi pedonali;**
 - c. in modo da impedire l'accesso o il passaggio ai veicoli di pubblico soccorso;**
- 5. Dotare gli alunni di indumenti comodi, resistenti e privi di parti libere che potrebbero ostacolare i movimenti o impigliarsi nelle strutture scolastiche; di scarpe comode e resistenti con suola non scivolosa e dotate di efficace sistema di chiusura, preferibilmente senza lacci.**
- 6. Ove necessario, fornire occhiali di adeguata resistenza e flessibilità meccanica.**
- 7. Evitare di dotare gli alunni di oggetti preziosi e somme di denaro eccedenti le effettive necessità.**
- 8. Dotare di zaini a doppia spalla o del tipo trolley.**
- 9. Vigilare affinché l'alunno, durante lo studio:**
- a. non assuma posizioni anatomiche scorrette (in particolare schiena piegata in avanti o lateralmente e testa troppo ravvicinata sul libro/quaderno);**
 - b. disponga di una corretta illuminazione.**
- 10. Evitare che l'alunno permanga troppo a lungo davanti a TV e PC (fissare a lungo immagini alla medesima distanza impedisce la "ginnastica" del cristallino).**
- 11. Curare un'alimentazione diversificata e non eccessiva; non abusare di cibi ricchi di grassi o di zuccheri; privilegiare i prodotti della dieta mediterranea.**
- 12. Favorire la pratica sportiva e il movimento.**
- 13. Comunicare agli addetti al Primo Soccorso o agli Insegnanti eventuali esigenze di carattere sanitario (ad esempio allergie a polveri, pollini, alimentari, punture d'insetto ecc).**
- Ricordare periodicamente agli alunni di:**
- a. osservare le istruzioni impartite dagli Operatori Scolastici e le Norme sulla Sicurezza Scolastica;**
 - b. richiedere senza vergogna o timore l'intervento degli Insegnanti per ogni necessità o esigenza fisiologica, di salute o di sicurezza, anche psicologica;**
 - c. non portare a scuola oggetti pericolosi quali coltelli, catene ecc;**
 - d. tenere, nella scuola, spenti i telefoni cellulari.**
- 14. Concorre a mantenere alta l'attenzione degli alunni sulla tutela del bene-salute e della**

Sicurezza, anche in ambito extra-scolastico ed extra-domestico; informare gli alunni e richiamare l'attenzione sui pericoli connessi con:

- impianti e dispositivi elettrici;
- materiali e liquidi infiammabili;
- uso dei medicinali;
- presenza di vasche;
- oggetti di cui non si conosce la natura, inclusi quelli abbandonati;

N.B.:

SI RAMMENTA CHE, PER MOTIVI DI SICUREZZA, IN ASSENZA DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE, E' VIETATA LA SOSTA DEGLI ALUNNI NON ACCOMPAGNATI DA PERSONE MAGGIORENNI NEI LOCALI SCOLASTICI E NELLE PERTINENZE ESTERNE, AL DI FUORI DELLE FASCE ORARIE IN CUI SI EFFETTUANO LE LEZIONIO LE ATTIVITA' CONNESSE; E' ALTRESI' VIETATO L'INGRESSO DI ESTRANEI.

EVENTUALI VISITATORI ESTERNI SONO INVITATI A PRESENTARSI AL COLLABORATORE SCOLASTICO PREPOSTO AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E FORMULARE OGNI EVENTUALE RICHIESTA.

IL R.S.P.P.

Arch. Donatello Diana



Il Dirigente Scolastico

Prof. Mario Autore

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Autore", written over the printed name.



**Istituto Comprensivo Statale
ad Indirizzo Musicale
"D. Cimarosa IV Circolo"**

Via P. Rivero, 27 - 81031 AVERSA (CE) –
Tel. 0815039947 - Fax 0815039947
C.F. 81000830612 - e-mail ceic84500l@istruzione.it
sitoweb:cimarosaaversa.it

prot. n° 5685-A55

Aversa, 20/10/2016

**AI SIGG.ASS.Ti AMM.Vi
SEDE**

OGGETTO: comunicazione inerente l'uso dei videotermini

Ai sensi del D. Lgs.vo 81/08, si comunica alle signorie in epigrafe che l'uso dei videotermini è previsto per un totale di non più di 20 ore settimanali, inoltre, nel caso in cui se ne faccia un utilizzo continuativo per due ore, si è autorizzati ad effettuare 15 minuti di pausa lavorativa dai videotermini, **in ordine ai rischi derivanti dalle attività espresse.**



**Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Autore**



**Istituto Comprensivo Statale
ad Indirizzo Musicale
"D. Cimarosa IV Circolo"**

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) –
Tel. 0815039947 - Fax 0815039947
C.F. 81000830612 - e-mail ceic84500l@istruzione.it
sitoweb:cimarosaaversa..it

Prot. n° 5616-A55

Aversa li 20/10/2016

AL PERSONALE TUTTO

OGGETTO: Divieto di parcheggiare l'auto nel cortile e davanti alle rampe per i diversamente abili, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Ai sensi del D. Lgs.vo 81/08, il sottoscritto Dirigente Scolastico, consultati il R.L.S. ed il R.S.P.P., comunica alle signorie in epigrafe che, per ragioni di sicurezza, in particolare per la gestione delle emergenze e per la tutela di tutti gli alunni ed operatori, **è assolutamente vietato parcheggiare l'auto o altri autoveicoli all'interno dei cortili dei plessi; nei pressi dei punti di raccolta ed evacuazione; davanti alle vie di fuga e davanti alle rampe di accesso per i diversamente abili, al fine di salvaguardare la sicurezza di tutti gli occupanti i plessi.**

**Il R.S.P.P.
Arch. Donatello Diana**



**Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Autore**



Istituto Comprensivo Statale

ad Indirizzo Musicale

“D. Cimarosa IV Circolo”

Via P. Rivero, 27 - 81031 AVERSA (CE) –

Tel. 0815039947 - Fax 0815039947

C.F. 81000830612 - e-mail ceic845001@istruzione.it sitoweb:cimarosaaversa.it

prot. n° 5620-155

Aversa, 20/10/2016

Ai genitori

Ai visitatori esterni

ATTENZIONE

Ai personale docente

IMPORTANTE

Ai personale ATA

Ai DSGA: Dott. Giovanni Clausino

Ai coll. del D.S.

Ai Responsabili dei Plessi:

Agli Incaricati alla Sorveglianza Antifumo

Ai Docenti Coordinatori

All'albo dell'Istituto

Comunicazione n°

OGGETTO: Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104 Divieto di Fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche

Si comunica che il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, statuisce testualmente, all' Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

*2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche **nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie**, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.*

*3. Chiunque **violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie** di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.*

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività'

di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" Il divieto di fumo è ribadito con appositi cartelli collocati ben in vista nei luoghi interni ed esterni dell'Istituto, come prescritto. Si precisa che per pubbliche "aree all'aperto di pertinenza" dell'Istituto si intendono tutte le aree del giardino, degli ingressi principali e secondari per l'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado, il piazzale di ingresso anteriore e posteriore e più in generale per tutte le sedi della Scuola tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni. Naturalmente sono da comprendere tra queste anche le scale di emergenza, che –come è noto –devono essere utilizzate esclusivamente per l'abbandono dell'edificio in caso di necessità. Con Circolare n°4 del 28/3/2001 (G.U. n°85 del 11.4.2001) il Ministero della Sanità aveva fornito indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo. Soggetto cui spetta di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare le infrazioni: il Dirigente Scolastico, il DSGA Dott. Giovanni Clausino, i docenti responsabili dei plessi e gli incaricati alla sorveglianza antifumo.**Il diritto-dovere di vigilare sul rispetto del divieto di fumo si estende anche a tutti i docenti ed ai collaboratori scolastici per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato giuridico. Il comportamento contrario alle precise norme di Legge deve essere considerato oggetto di richiamo disciplinare (C.M. 25/1/1982 n°24).** Naturalmente la questione assume notevole rilevanza anche sul piano educativo. Infatti **il personale, che contravviene al divieto di fumare nell'Istituto, " mette in atto un comportamento certamente diseducativo nei confronti degli studenti che sono implicitamente indotti ad ignorare precise disposizioni di Legge, e che inoltre sono costretti a divenire fumatori passivi con danno per la loro salute. A nessuno sfugge come tutto questo contraddica notevolmente al ruolo educante che tutto il personale della scuola è chiamato ad assolvere".** Con Circolare prot. 16 del 25/1/2005 il MIUR ha pubblicato la Circolare 17/12/2004 Min. Salute, che ha valore di documento di informazione per i lavoratori e che, pertanto, viene di seguito trascritta per conoscenza e norma dei soggetti in indirizzo: MINISTERO DELLA SALUTE CIRCOLARE 17 dicembre 2004.

Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori. Nell'approssimarsi della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori -prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 . si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette disposizioni.

1. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:

- a) legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);
- b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n.11);
- c) art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
- d) art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);

e)accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003;

f) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n.300);

g) art.19 del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266.

2. La normativa sopra richiamata -e, in particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003 -persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste. Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E. La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni. Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rinvase da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo. In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.

3. Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa **applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico.**

Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in materia, restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, auto-filotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/2003.

4. Per quanto concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n.584/1975, come espressamente disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, e' stato sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge n.448 del 28 dicembre 2001 che prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2 della legge n. 584/1975, di curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma, deve essere richiamato l'art. 4, lettera c),

della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente: «Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n.689». Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione. Sarà loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 dicembre 2004. In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» con particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge.

5. L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto organico della disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando così gli adempimenti previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995. Infatti, il tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita testualmente «... curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe assolutamente privo di concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, poiché ciò non giustificerebbe in alcun modo l'applicazione delle misure sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

Inoltre, considerato che il comma 9 dell'art. 51 della legge n.3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art. 5 della citata legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.

6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della violazione: principio inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio in subiecta materia, ivi compreso quello delle modalità di aggiornamento dei cartelli di divieto, posto che ogni presunta difficoltà al riguardo può essere agevolmente superata con l'apposizione, di semplici talloncini autoadesivi indicatori delle variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.

7. Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 16 dicembre 2004 e' stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali. L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico della disciplina di settore relativa al divieto di fumo. Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione. Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed a contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali.

Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto: vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto; accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione; redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere –oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta –l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi; notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890. Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in precedenza indicati. Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui è informata tale disciplina, in base al quale «è proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003». Il Ministro della Salute SIRCHIA”

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:

- di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne di tutta l'istituzione ;
- di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutta l'istituzione.

Il presente comunicato viene inviato a mezzo email a ciascun docente, personale ATA e genitori, affisso in ogni padiglione e sala docenti, libro delle comunicazioni e sul sito web entro il _____ ottobre 2016 p. v. informerà delle disposizioni vigenti in materia i discenti delle singole classi per creare ulteriore forma di cultura alla legalità e cittadinanza attiva.

Dell'avvenuta comunicazione il docente coordinatore lascerà traccia sul registro di classe e diari dei discenti.

Si rammenta ai discenti che:

- durante le ore di lezione non è consentito uscire dalla classe se non per motivi di necessità che il docente presente valuterà sotto la propria responsabilità;
- la violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o delle norme di sicurezza costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare, ai sensi e per gli effetti del regolamento di Istituto.

Il R.S.P.P.
Arch. Donatello Diana



Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Autore